

Prot.n. 4827/A3 del 07/05/2025
Decreto Direttoriale n. 2232

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA



Modificato e integrato con Addendum approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 44 del 18/04/2025 e dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 49 del 29/04/2025



Sommario

TITOLO I. Ambito di applicazione e definizioni.....	4
Articolo 1. Ambito di applicazione.	4
Articolo 2. Definizioni.....	4
TITOLO II. Finalità, istituzione, accreditamento e attivazione dei corsi di dottorato.....	5
Articolo 3. Finalità dei corsi.	5
Articolo 4. Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato.	5
Articolo 5. Corsi di dottorato in forma associata.	6
Articolo 6. Dottorato industriale.....	7
Articolo 7. Dottorato di interesse nazionale.....	8
Articolo 8. Internazionalizzazione.....	8
Articolo 9. Valutazione dei corsi di dottorato.	9
Articolo 10. Finanziamento dei corsi di dottorato.....	9
TITOLO III. Organi dei corsi di dottorato.....	10
Articolo 11. Organi dei corsi di dottorato.....	10
Articolo 12. Composizione del Collegio del dottorato.....	11
Articolo 13. La Coordinatrice/Il Coordinatore del corso di dottorato.....	12
Articolo 14. Competenze del Collegio del dottorato.....	13
Articolo 15. Riunioni del Collegio del dottorato.....	14
Articolo 16. Supervisor e Co-Supervisor.....	15
TITOLO IV. Modalità di accesso ai corsi di dottorato.....	16
Articolo 17. Bando di ammissione ai corsi di dottorato.....	16
Articolo 18. Requisiti per l'accesso ai corsi di dottorato.....	17
Articolo 19. Modalità di accesso e ammissione ai corsi di dottorato.....	18
Articolo 20. Commissione per l'esame di ammissione al Corso.....	19
TITOLO V. Immatricolazione al dottorato e svolgimento del corso.....	20
Articolo 21. Immatricolazione al corso di dottorato.....	20
Articolo 22. Durata dei corsi e progetto formativo.....	20
Articolo 23. Diritti e doveri dei dottorandi.....	21
Articolo 24. Sospensione e proroga del percorso formativo e di ricerca.....	22
Articolo 25. Esclusione, rinuncia agli studi, trasferimenti e decadenza.....	23
Articolo 26. Borse di studio e budget per l'attività di ricerca.....	23
TITOLO VI. Modalità di conseguimento del titolo.....	24
Articolo 28. Redazione della tesi.....	24
Articolo 29. Valutazione della tesi di dottorato: termini e proroga.....	25
Articolo 30. Commissione per l'esame finale.....	26
Articolo 31. Esame finale e conferimento del titolo.....	26
Articolo 32. Assenza all'esame finale.....	27
Articolo 33. Certificazione del titolo e deposito della tesi.....	28
Articolo 34. Proprietà dei risultati e diritto di autore.....	28
Articolo 35. Riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca.....	28
Articolo 36. Informazioni e certificazioni.....	29
Articolo 37. Anagrafe dei Dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato.....	29
TITOLO VII. – Norme finali.....	30
Articolo 38. Norme finali.....	30
ADDENDUM AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA.....	31
I. Budget del 10% per le attività di ricerca dei dottorandi.....	31
(art. 8 comma 4 del D.M. 21 febbraio 2024 n. 470).....	31
1. Budget della ricerca.....	31
2. Aveni diritto.....	31
3. Richiesta di utilizzo.....	31
4. Spese ammissibili.....	31
II. Incremento della Borsa del 50% per le attività di ricerca dei dottorandi all'estero.....	33
(art. 8 comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024 n. 470).....	33
1. Durata.....	33
2. Liquidazione dell'importo.....	33
III. Programma Erasmus +.....	34

LA DIRETTRICE

Visto l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato";

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il vigente statuto del Conservatorio di musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, emanato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 8 aprile 2010;

Visto in particolare l'art. 14 "Statuto e Regolamenti" del D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132 e il "Titolo II - autonomia statutaria e regolamentare" dello Statuto e, nello specifico, l'art. 10 "Regolamenti interni";

Vista la delibera n. 86 del CA del 18/09/2024;

DECRETA

la pubblicazione del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, nella versione sotto riportata.

Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I. Ambito di applicazione e definizioni.

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, il finanziamento, il funzionamento e la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Conservatorio di musica di Ferrara in attuazione del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2024, n. 470.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le forme di reclutamento e la carriera delle studentesse e degli studenti in conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.
3. Ai corsi di dottorato di ricerca ai quali il Conservatorio partecipa in forma associata, in convenzione o in consorzio con altre istituzioni AFAM, università o enti di ricerca pubblici o privati, si applica il regolamento di dottorato dell'Istituto sede amministrativa.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per MUR, il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
 - c) per Conservatorio, il Conservatorio di musica di Ferrara;
 - d) per Corso di dottorato, un Corso di dottorato di ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
 - e) per *Curriculum* di corso di dottorato, un percorso formativo attivato all'interno del Corso di dottorato sulla base di specifiche esigenze di ricerca;
 - f) per Coordinatrice/Coordinatore e Collegio del dottorato, gli organi del singolo Corso di dottorato di ricerca;
 - g) per Sede amministrativa, l'Istituto che istituisce e gestisce un Corso di dottorato;
 - h) per Corso di dottorato in forma associata, un Corso di dottorato per il quale il Conservatorio richiede l'accreditamento mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con altre istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); con una o più università italiane o università estere; enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri; imprese, anche estere; pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
 - i) per Consorzio, soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da istituti sia italiani sia esteri, enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di dottorato;
 - j) per "Manifesto degli studi", un documento approvato annualmente dal Collegio del dottorato contenente per ciascun Corso di dottorato le attività didattiche e il calendario delle stesse.

TITOLO II. Finalità, istituzione, accreditamento e attivazione dei corsi di dottorato.

Articolo 3. Finalità dei corsi.

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello dell'offerta didattica del Conservatorio.
2. Il Conservatorio istituisce i corsi di dottorato con lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso istituzioni AFAM, università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. L'istituzione dei corsi di dottorato contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, in conformità con i relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità (ESG) e con le Linee guida e il modello ANVUR in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento in vigore a livello nazionale.

Articolo 4. Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato.

1. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio accademico, su proposta di uno o più dipartimenti. L'istituzione è subordinata al positivo accreditamento da parte dell'ANVUR, che potrà avvalersi di attività di controllo effettuata dal Nucleo di valutazione del Conservatorio.
2. Ciascuna proposta d'istituzione di un corso di dottorato deve specificare l'area o le aree artistico-scientifiche di riferimento, la tematica generale e gli obiettivi formativi, i relativi programmi di ricerca e di didattica. Nella proposta devono, inoltre, essere specificati:
 - a) il Dipartimento a cui il Corso di dottorato afferisce come sede gestionale, nel caso si tratti di un corso interdipartimentale;
 - b) il progetto artistico-scientifico del corso di dottorato;
 - c) la durata del corso, che non può essere inferiore ai tre anni e deve rispettare il calendario accademico approvato dal Conservatorio;
 - d) la composizione del Collegio del dottorato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa;
 - e) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi (fondi di funzionamento, fondi per ricerca e internazionalizzazione);
 - f) le strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - g) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - h) le eventuali collaborazioni previste per accreditare i corsi di dottorato in forma associata;
 - i) il numero di dottorande e dottorandi complessivo sostenibile per ciclo;
 - j) eventuali *curricula* in cui si articola il corso.
3. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del Collegio dottorale, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
4. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai requisiti per l'accREDITamento, vengono organizzate attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e



disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

5. Nel caso di corsi di dottorato in forma associata, i soggetti partecipanti garantiscono alle dottorande e ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
6. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha una durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio del dottorato, in misura superiore al 25% rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o della Coordinatrice/del Coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del Collegio del dottorato.
8. Ai sensi della normativa vigente, le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti dei corsi di dottorato e sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dal Nucleo di valutazione del Conservatorio, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni.
9. Il Conservatorio implementa un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
10. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento e l'interruzione con effetto immediato dell'attivazione di nuovi cicli del corso di dottorato interessato, fermo restando il completamento del corso già attivato.
11. I corsi di dottorato sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, *sub condizione* all'accreditamento concesso dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda di accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato viene presentata dal Conservatorio al MUR, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 5. Corsi di dottorato in forma associata.

1. Al fine di coordinare efficacemente l'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, il Conservatorio può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi, in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale, con i seguenti soggetti:
 - a) altre istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accreditate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - c) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - d) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione;
 - e) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Qualora il Conservatorio istituisca un corso di dottorato in forma associata, i rapporti tra i soggetti partecipanti sono definiti mediante apposito accordo, nel rispetto della normativa





vigente. I soggetti associati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio.

3. Nel caso di corsi di dottorato attivati dal Conservatorio in forma associata con altri soggetti, ciascuno finanzia almeno una borsa di studio.
4. Nel caso di corsi di dottorato in forma associata si dovrà stabilire, in base alla normativa vigente, oltre alla sede amministrativa, l'apporto in termini di docenza, il contributo di borse di dottorato per ciascun ciclo, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso.
5. Per i corsi di dottorato in forma associata con istituzioni universitarie e/o enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale l'apporto di ciascun soggetto verrà definito prevedendo inoltre:
 - a) corsi di studio di pari livello e durata, nel medesimo ambito disciplinare e con programmi formativi affini al Corso di dottorato del Conservatorio di Ferrara;
 - b) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/i;
 - c) l'equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
 - d) i requisiti e le modalità per l'accesso e l'ammissione;
 - e) il conseguimento e il rilascio del titolo doppio o congiunto.
6. Qualora il Conservatorio istituisca un corso di dottorato in forma associata, ad esclusione del caso in cui ciò avvenga con altre Istituzioni AFAM o con Università italiane, la sede amministrativa è il Conservatorio, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
7. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato, di norma, per almeno un triennio e a osservare il presente regolamento, fatte salve espresse deroghe previste nelle convenzioni o negli accordi, che, in caso di cooperazione interistituzionale internazionale, possono riguardare anche la composizione del Collegio dottorale.
8. Nel caso di dottorati attivati in forma associata con enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) del D.M. n. 470/2024, possono afferire al Collegio anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti stessi.

Articolo 6. Dottorato industriale.

1. Il Conservatorio, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati in forma associata con imprese, anche estere, che svolgano una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività delle dottorande e dei dottorandi.
4. L'eventuale bando per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, può:





- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Il Conservatorio può attivare percorsi di dottorato in forma associata con imprese, anche estere, a seguito di specifici accordi (PhD Executive), consentendo di sviluppare un progetto formativo e di ricerca individuale previo superamento di apposita selezione d'accesso al di fuori del bando di cui all'articolo 17, a:
- a) dipendenti delle imprese, che siano in possesso dei titoli di studio previsti all'articolo 18 comma 1, impegnati in attività di elevata qualificazione;
 - b) laureati assunti con contratti di apprendistato di alta formazione alla ricerca.
6. Per i candidati di cui al comma 5 l'ammissione al corso di dottorato è soggetta agli eventuali requisiti fissati dal Collegio del dottorato e al suo giudizio d'idoneità deliberato contestualmente al progetto formativo individuale.

Articolo 7. Dottorato di interesse nazionale.

1. Il Conservatorio favorisce l'adesione a corsi di dottorato di interesse nazionale.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Istituzioni AFAM, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e delle dottorande e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra il Conservatorio e almeno quattro soggetti tra quelli previsti per il dottorato in forma associata, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca delle dottorande e dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno 20 borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione della dottoranda e del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, previa valutazione dei candidati da parte di una Commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 8. Internazionalizzazione.

1. Il Conservatorio favorisce l'internazionalizzazione attraverso la cooperazione internazionale, la partecipazione a programmi europei e internazionali, i dottorati in co-tutela.





2. I beneficiari di borse erogate in ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui il Conservatorio di Ferrara sia partner e le dottorande e i dottorandi delle Istituzioni partner in ambito di accordi per il conseguimento di un titolo doppio o congiunto, possono essere ammessi ai corsi di dottorato senza ricorrere al bando di ammissione di cui all'articolo 17, purché selezionati attraverso specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o da apposita convenzione. Per tale categoria di dottorande e dottorandi possono essere previsti specifici piani formativi che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, non si applicano inoltre i commi 2 e 3 dell'articolo 26.
3. I dottorati in co-tutela consistono nella preparazione di un concerto o performance e nell'elaborazione di una tesi di dottorato sotto la supervisione congiunta di un docente del Conservatorio e di un docente di un'Istituzione estera e prevede, a conclusione del percorso di dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei paesi sede delle due Istituzioni.
4. Ogni programma di co-tutela presuppone la stipula di una convenzione che deve essere redatta in conformità alle regole previste dallo schema standard predisposto dal Conservatorio. La convenzione di co-tutela può essere stipulata solo a seguito dell'accoglimento da parte del Collegio del dottorato della richiesta presentata dalla dottoranda o dal dottorando, acquisito il parere positivo del Consiglio accademico in merito agli eventuali costi per la mobilità della dottoranda o del dottorando e per il rimborso spese della Commissione preposta alla discussione della tesi.
5. La co-tutela del programma di dottorato può essere attuata solamente a favore di dottorande e dottorandi iscritti al primo o al secondo anno di corso (o al terzo in caso di corsi di durata quadriennale). È esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela.
6. La dottoranda/il dottorando in co-tutela in ingresso è a tutti gli effetti dottoranda/o del Conservatorio ed è di conseguenza soggetto ai diritti e doveri previsti dal presente regolamento. In particolare la dottoranda/il dottorando deve essere in possesso di adeguata certificazione o attestazione della conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2 ai sensi del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) al momento dell'immatricolazione.

Articolo 9. Valutazione dei corsi di dottorato.

1. Periodicamente, il Consiglio accademico, previa approvazione da parte del Collegio del dottorato, trasmette al Nucleo di valutazione del Conservatorio una relazione sullo stato di ciascun corso di cui è sede amministrativa. Se richiesto, la relazione dovrà essere corredata, in coerenza con gli obiettivi del Conservatorio, dall'individuazione delle azioni di miglioramento dello stesso anche alla luce degli esiti dell'accreditamento ministeriale e delle valutazioni espresse dall'ANVUR, dal MUR e dal medesimo Nucleo di valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione valuta periodicamente il buon funzionamento dei Corsi e il mantenimento di idonei requisiti di qualità, anche alla luce degli indicatori predisposti dall'ANVUR e dal MUR.
3. La valutazione è finalizzata a supportare il Conservatorio nell'attività di monitoraggio qualitativo dei corsi al fine di progettare e gestire la propria offerta dottorale e nell'assegnazione delle risorse.

Articolo 10. Finanziamento dei corsi di dottorato.

1. Il Conservatorio finanzia i corsi di dottorato con:
 - a) fondi propri;
 - b) fondi del MUR a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c) finanziamenti previsti nell'ambito di dottorati in forma associata;
 - d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.





2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dalle dottorande e dai dottorandi e dottori di ricerca;
 - b) grado di internazionalizzazione del corso di dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorande/i o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
 - c) attrattività del corso misurata sulla base del numero di dottorande/i ammesse/i al corso che non hanno conseguito il diploma accademico di II livello nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate nel caso di corsi di dottorato in forma associata;
 - d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e di dottorande/i;
 - e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
 - f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio del dottorato, da dottorande e dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
 - g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
 - h) grado di soddisfazione di dottorande e dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
 - a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai corsi di dottorato d'interesse nazionale di cui all'articolo 6;
 - b) incentivazione dei corsi di dottorato in forma associata.
4. Il Consiglio di amministrazione approva un bilancio annuale con risorse ripartite tra i vari capitoli di spesa, alcuni dei quali si riferiscono ai costi per i corsi dell'offerta formativa e predispone l'erogazione delle borse di dottorato MUR/Conservatorio periodicamente per almeno tre cicli, in applicazione di criteri individuati tra quelli utilizzati dal Ministero di cui al comma 2 e preventivamente approvati, e ripartisce annualmente i fondi di funzionamento destinati al dottorato sentito il Consiglio accademico, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al successivo articolo 26.
5. Eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza, sono comunque destinate al supporto finanziario delle/degli iscritte/i al relativo corso di dottorato o per borse da attribuire in cicli successivi.
6. Il Conservatorio determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei corsi di dottorato da utilizzare sia per coprire le esigenze di mobilità delle/dei dottorande/i sia per far fronte alle spese connesse allo svolgimento del loro percorso formativo.

TITOLO III. Organi dei corsi di dottorato.

Articolo 11. Organi dei corsi di dottorato.

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio del dottorato e la/il Coordinatrice/tore.
2. Qualora all'interno di un corso di dottorato siano previsti più curricula, potranno essere designati i rispettivi Responsabili.





Articolo 12. Composizione del Collegio del dottorato.

1. Il Collegio del dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato. La composizione del Collegio deve corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti, e tenere conto ove possibile dell'equilibrio di genere.
2. Il Collegio del dottorato è costituito da almeno otto componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio del dottorato è composto da almeno sei docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM. I restanti componenti possono essere ricercatori delle Istituzioni AFAM, professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca.
3. Possono far parte del Collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a istituzioni AFAM, università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione artistico-scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
4. I componenti del Collegio del dottorato, ricercatori inclusi, devono essere in possesso di elevata e documentata qualificazione artistico-scientifica, professionale, culturale e di ricerca, come definita dal D.M. n. 470/2024 e possedere i requisiti di qualità indicati dal Ministero e/o dal Conservatorio.
5. Limitatamente alla trattazione di questioni di carattere didattico e organizzativo, partecipano alle riunioni del Collegio del dottorato con potere di voto due rappresentanti delle/dei dottorande/i.
6. Le elezioni dei rappresentanti di dottorande e dottorandi nel Collegio del dottorato si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) sono indette dalla Direttrice/dal Direttore del Conservatorio o, su delega, dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del corso con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
 - b) l'elettorato attivo e passivo spetta a tutte le dottorande e tutti i dottorandi regolarmente iscritte/i al Corso di dottorato per il quale vengono disposte le elezioni;
 - c) le elettrici e gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza;
 - d) le elezioni, che possono avvenire anche in modalità telematica, devono svolgersi con le modalità stabilite dalla Direttrice/dal Direttore o dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del corso in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
 - e) lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dalla Direttrice/dal Direttore o dalla Coordinatrice/dal Coordinatore del corso suo delegato.
7. I rappresentanti di dottorande e dottorandi che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti con decreto della Direttrice/del Direttore. Il loro mandato dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, la Direttrice/il Direttore procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza. Nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dottorale rimane validamente costituito.
8. Il Consiglio accademico nomina il Collegio del dottorato. In fase istitutiva del corso, i docenti interessati a partecipare al Collegio dottorale di un corso di dottorato del Conservatorio di Ferrara presentano alla Direttrice/ al Direttore del Conservatorio apposita domanda, corredata di un *curriculum* artistico-scientifico e didattico e di un elenco delle pubblicazioni nonché, nel caso di docenti esterni, del nulla osta dell'istituzione di appartenenza.





9. Per i corsi già istituiti, le domande sono presentate al Coordinatore. L'accoglimento o il rigetto della domanda è deliberato dal Collegio del dottorato, valutata l'attinenza dell'attività di ricerca del docente con le tematiche del dottorato e la produzione artistico-scientifica di rilievo internazionale degli ultimi cinque anni.
10. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio del dottorato e il Coordinatore sono efficaci a decorrere dall'anno successivo per tutti i cicli attivi, salvo casi urgenti debitamente motivati.
11. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il Coordinatore ed il Collegio del dottorato restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accessi.
12. Ogni componente del Collegio può partecipare a non più di due collegi a livello nazionale. I professori e i ricercatori del Conservatorio che intendano partecipare al Collegio di un dottorato attivato da un'altra istituzione dovranno richiedere il nullaosta al Direttore del proprio Conservatorio. Qualora, al momento della richiesta di nullaosta, tali docenti siano componenti del Collegio dottorale del Conservatorio, l'autorizzazione della struttura accademica sarà subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte del Collegio stesso.
13. Fatta salva la priorità dell'insegnamento nei corsi di I livello e di II livello, l'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale o di supervisione della tesi, svolta e certificata dai professori e dai ricercatori nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali previsti dalle normative vigenti.

Articolo 13. La Coordinatrice/Il Coordinatore del corso di dottorato.

1. La Coordinatrice/Il Coordinatore del corso di dottorato è un docente di ruolo del Conservatorio, in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici.
2. La Coordinatrice/Il Coordinatore del corso di dottorato è eletta/o dal Collegio del dottorato tra i professori di ruolo del Conservatorio aventi i requisiti previsti dal D.M. 470/2024. L'elezione è indetta dal Decano del Collegio del dottorato. La Coordinatrice/Il Coordinatore è eletta/o a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. La nomina viene ratificata dal Consiglio Accademico.
3. La Coordinatrice/Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta consecutiva. La carica è incompatibile con quella di Direttrice/Direttore del Conservatorio, Direttrice/Direttore di dipartimento.
4. La Coordinatrice/Il Coordinatore designa, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un sostituto per i casi di assenza o di impedimento. Vice-Coordinatrice/Vice-Coordinatore, che la/lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio sino all'insediamento della nuova eletta/del nuovo eletto.
5. La Coordinatrice/Il Coordinatore presiede e coordina le attività del Collegio del dottorato e dà esecuzione alle relative deliberazioni. Ella/Egli è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e delle attività formative in esso previste e ne cura l'efficace svolgimento.
6. È compito della Coordinatrice/del Coordinatore:
 - a) rappresentare il Corso di dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri organi del Conservatorio;
 - b) mantenere un costante rapporto con il Consiglio accademico e il Conservatorio per le attività di coordinamento e di gestione;
 - c) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Corso di dottorato;
 - d) verificare periodicamente assieme al Collegio del dottorato l'operato dei supervisori e dei co-supervisori;





- e) autorizzare, anche per il tramite dei relativi supervisori, le dottorande/i dottorandi a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stages presso le università convenzionate o consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
 - f) segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata delle allieve/degli allievi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di dottorato;
 - g) redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato;
 - h) redigere, a conclusione di ciascun anno accademico, una relazione particolareggiata, sullo stato del corso anche finalizzata all'attività di monitoraggio svolta dall'ANVUR. Tale relazione, approvata dalla struttura accademica di riferimento, è sottoposta al Nucleo di valutazione del Conservatorio.
7. Il Coordinatore del Corso di dottorato AFAM può svolgere tale ruolo in un solo collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore collegio.

Articolo 14. Competenze del Collegio del dottorato.

1. Il Collegio del dottorato assolve i seguenti compiti:
- a) organizza i corsi e le altre attività del Corso di dottorato e ne definisce i curricula;
 - b) approva le adesioni di nuovi componenti al Collegio del dottorato, fermo restando che, annualmente, il Consiglio accademico approva la composizione del Collegio del dottorato che sarà indicata in fase di accreditamento o conferma di accreditamento;
 - c) definisce i contenuti del bando di ammissione al corso di dottorato, di cui al successivo art. 17;
 - d) propone al Consiglio accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - e) propone alla Direttrice/al Direttore, entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, i componenti della commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione al corso;
 - f) cura annualmente la predisposizione del Manifesto degli Studi contenente le attività didattiche e il calendario delle stesse;
 - g) assegna a ciascuna dottoranda/ciascun dottorando un supervisore ed eventualmente un co-supervisore. Il supervisore è scelto tra i componenti del collegio dottorale e il co-supervisore può essere individuato anche esternamente al Collegio del dottorato;
 - h) definisce gli standard di qualità e per la valutazione della ricerca dei dottorandi;
 - i) approva il programma didattico delle dottorande/dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
 - j) segue i progressi della ricerca di ogni dottoranda/o al fine di assicurare a ciascuna/o l'acquisizione della metodologia della ricerca artistico-scientifica;
 - k) autorizza le dottorande/i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiore ai sei mesi, fermo restando quanto previsto al co. 6, lett. d) del precedente art. 13;
 - l) approva la partecipazione delle dottorande/dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
 - m) approva le richieste di dottorande e dottorandi di co-tutela in ingresso e in uscita;
 - n) autorizza le dottorande/i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato (anche retribuita) degli studenti dei corsi di Diploma accademico di I livello e di Diploma accademico di II livello, nonché di didattica integrativa nei limiti definiti dalla normativa vigente;





- o) delibera, su specifica richiesta e previa istruttoria, in merito alla compatibilità, secondo i criteri dettati dall'art. 23, co. 6, tra attività extra progetto formativo che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato e l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dal Corso, rilasciando all'interessato specifica autorizzazione con efficacia temporalmente limitata all'anno accademico in corso al momento della deliberazione, di cui si darà conto nella relazione sullo stato del corso;
- p) valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dalle/dai dottorande/i ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo e delibera l'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo, così come disposto al successivo art. 29, dandone comunicazione agli uffici;
- q) delibera, anche in corso d'anno, l'esclusione della/del dottoranda/o dal proseguimento dal Corso;
- r) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell'inizio delle attività e della durata complessiva del corso di cui all'art. 24;
- s) delibera in merito alla concessione della proroga dei termini di consegna della tesi e del corso di cui all'art. 24;
- t) approva la relazione annuale predisposta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore, prevista dall'art. 9 del presente Regolamento;
- u) promuove i collegamenti con le altre istituzioni italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
- v) designa, sentiti i supervisor e i co-supervisor delle dottorande/dei dottorandi, i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, appartenenti a istituzioni, italiane e/o straniere, non partecipanti al dottorato, (di seguito denominati valutatori) cui affidare la valutazione della tesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 11 del D.M. n. 470/2024 antecedentemente alla discussione pubblica;
- w) propone al Direttore i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'esame finale;
- x) propone alla Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato di giudizi sintetici sulla personalità scientifica e sul lavoro svolto dei medesimi;
- y) propone al Consiglio di Amministrazione la gestione dei fondi messi a disposizione per il funzionamento dello Corso di dottorato.

Articolo 15. Riunioni del Collegio del dottorato.

1. Il Collegio del dottorato si riunisce almeno tre volte all'anno. È data la possibilità per i componenti di partecipare alle sedute tramite videoconferenza. Delle sedute del Collegio è redatto un verbale, che viene trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.
2. Nel caso di nuova istituzione di corsi di dottorato, la prima riunione del Collegio del dottorato è convocata dalla Direttrice/ dal Direttore del Conservatorio entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 8, co. 6 del presente Regolamento. Il Direttore del Conservatorio cura gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio del dottorato e alla nomina della Coordinatrice/del Coordinatore.
3. Le riunioni del Collegio del dottorato sono presiedute dalla Coordinatrice/dal Coordinatore o in sua assenza dalla Vice-Coordinatrice/dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.
4. È data facoltà al Collegio del dottorato di riunirsi, per via telematica, laddove ritenuto opportuno dal Coordinatore.





5. La partecipazione alle sedute del Collegio del dottorato è obbligatoria. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
6. Il Collegio del dottorato si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento del Conservatorio per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.
7. Le deliberazioni del Collegio del dottorato sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione del Conservatorio preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
8. Alle sedute del Collegio del dottorato non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio del dottorato lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
9. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.
10. Il Collegio del dottorato può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti.

Articolo 16. Supervisor e Co-Supervisor.

1. A ciascun dottorando è assegnato un Supervisore scelto fra i componenti del Collegio del dottorato ed, eventualmente, un Co-Supervisore, anche esterno al Collegio del dottorato.
2. Il co-supervisore esterno al Collegio dovrà presentare un *curriculum vitae* comprovante la sua competenze artistico scientifiche per lo specifico progetto di ricerca della dottoranda/del dottorando.
3. Il Collegio approva i nominativi dei supervisor e/o co-supervisor entro il primo semestre del corso dottorale.
4. Il Supervisore, in collaborazione con l'eventuale Co-Supervisore, segue il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo fino al completamento della stesura della tesi di dottorato.
5. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:
 - a) concordare, insieme a ciascun dottorando, il piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio del dottorato;
 - b) seguire l'intero percorso formativo della dottoranda e del dottorando, garantire le verifiche periodiche previste e fornire un'annuale relazione al Collegio del dottorato sull'attività del dottorando;
 - c) segnalare alla Coordinatrice/al Coordinatore l'assenza ingiustificata della dottoranda o del dottorando;
 - d) verificare e validare la relazione annuale sulle attività di ciascun dottorando da sottoporre al Collegio del dottorato in sede di verifica del profitto;
 - e) verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di dottore di ricerca;
 - f) assumere il ruolo di relatore della tesi finale di Dottorato.
6. Il Supervisore, in collaborazione eventualmente con il Co-Supervisore, informa il Collegio del dottorato, con cadenza annuale ed ogni qualvolta gli venga richiesto dal Collegio o lo ritenga





opportuno, in merito allo stato della realizzazione da parte del dottorando del progetto formativo.

7. Il Supervisore e il Co-Supervisore devono rispettare le disposizioni del Codice Etico del Conservatorio e le linee guida approvate in merito al percorso dottorale da parte del Consiglio accademico.

TITOLO IV. Modalità di accesso ai corsi di dottorato.

Articolo 17. Bando di ammissione ai corsi di dottorato.

1. L'ammissione al Dottorato, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 6 e 8, avviene sulla base di una selezione pubblica. Il bando di indizione di tale selezione è emanato almeno una volta l'anno dalla Direttrice/dal Direttore.
2. Ciascun bando di ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul portale del Conservatorio, sul sito europeo Euraxess, su sito del Ministero e su altri siti idonei a darne massima diffusione ai potenziali interessati.
3. Il bando indica:
 - a) la denominazione del corso di dottorato e degli eventuali *curricula*;
 - b) la data d'inizio e la durata ordinaria del corso;
 - c) il numero complessivo dei posti banditi;
 - d) le eventuali tematiche dei posti banditi;
 - e) il numero delle borse di studio e l'ammontare delle stesse;
 - f) il numero di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
 - g) l'eventuale quota di posti con borsa di studio e di posti senza borsa di studio riservati a studentesse/studenti laureate/i in istituzioni estere con le quali il Conservatorio ha in atto rapporti di collaborazione;
 - h) l'eventuale quota di posti riservati a borsiste/i di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, o, nel caso di Corso di dottorato industriale, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione;
 - i) l'eventuale quota di posti non coperti da borsa di studio o da altre forme di finanziamento riservati a dipendenti di imprese (dottorato industriale) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del D.M. n. 470/2024, o, a soggetti che collaborano con istituzioni accademiche o centri di ricerca in Italia o all'estero, impegnati in attività di elevata qualificazione, che percepiscono un compenso di importo non inferiore alla borsa di dottorato in virtù di un rapporto formalizzato la cui durata prevista si protragga per almeno ventiquattro mesi a partire dall'inizio del corso di dottorato;
 - j) i requisiti di accesso al corso dottorato e i criteri di valutazione delle candidate/dei candidati;
 - k) il termine di presentazione della domanda di ammissione;
 - l) le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì eventuali lingue straniere in cui la candidata/il candidato può sostenere la/e prova/e di esame;
 - m) le modalità di formulazione delle graduatorie in conformità alle linee di indirizzo definite dal Consiglio accademico;
 - n) il termine entro il quale le vincitrici/i vincitori devono presentare la domanda d'iscrizione al corso di dottorato;
 - o) gli eventuali contributi a carico delle dottorande/dei dottorandi e la disciplina degli esoneri
 - p) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse.





4. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nei limiti di 1 posto ogni 2 con borsa.
5. Il bando può prevedere la possibilità di svolgere le prove di ammissione a distanza, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video.
6. I posti con borsa di studio e/o coperti da contratti di apprendistato e da eventuali altre forme di sostegno finanziario possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta della Coordinatrice/del Coordinatore, sentito il Collegio del dottorato, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento viene data idonea pubblicità sul sito del Conservatorio.
7. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
8. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun corso di dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.

Articolo 18. Requisiti per l'accesso ai corsi di dottorato.

1. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di:
 - a) Diploma Accademico di II livello;
 - b) ovvero Diploma di vecchio ordinamento congiunto al diploma di scuola secondaria superiore;
 - c) ovvero Laurea specialistica o magistrale;
 - d) ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - e) ovvero titolo accademico conseguito all'estero purché comparabile per livello e campo disciplinare al titolo di Laurea magistrale (Master's Degree), riconosciuto idoneo ai soli fini della partecipazione al concorso.
2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che pur non essendo in possesso del titolo secondo quanto indicato dal comma 1, lo conseguano entro i termini indicati dal bando di ammissione.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini dell'idoneità il titolo deve essere valido nel Paese di conseguimento per l'iscrizione a un Corso di Dottorato. Qualora la dichiarazione di valore o altra documentazione presentata dal candidato non attesti tale validità, l'interessato/o decade dal corso di dottorato ed è tenuta/o alla restituzione della borsa di dottorato eventualmente percepita.
4. Le candidate e i candidati devono essere altresì in possesso di una conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2 ai sensi del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), fatta salva la possibilità di acquisirla anche successivamente, ma comunque entro le date indicate nei bandi.
5. Possono essere ammesse/i in soprannumero senza borsa di studio del Conservatorio, previo superamento delle prove di ammissione e nei limiti della quota indicata nel bando le/i candidate/i:
 - a) di nazionalità estera, idonee/ei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatarie/i di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;





- b) appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con il Conservatorio, senza oneri finanziari obbligatori per il Conservatorio;
 - c) titolari di assegni di ricerca alla data di inizio del Corso di Dottorato, la cui durata prevista si protragga per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi successivi, previa verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale da parte del Collegio del dottorato;
6. Per le procedure selettive dei Corsi di "Dottorato Industriale" e di "Interesse Nazionale" si applicano inoltre le disposizioni previste di cui agli art. 9 e 10 del D.M. 470/2024. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono inoltre iscriversi ai Corsi:
- a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali a cui l'Università partecipa in veste di coordinatore o partner di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato;
 - b) gli studenti iscritti a Corsi di dottorato presso università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l'Università accordi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in regime di "co-tutela".
7. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 5 avviene previo parere favorevole del Collegio del dottorato, fatta salva la verifica del possesso dei titoli di ammissione del candidato previsti dall'articolo 12.
8. Fatta salva la disciplina specifica sul Dottorato Industriale di cui all'art. 9 del D.M. 470/2024, al lavoratore dipendente pubblico o privato ammesso ad un corso di dottorato di ricerca a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1, il quale non ottenga dal suo datore di lavoro il collocamento in aspettativa o in congedo per svolgere il percorso di dottorato, è consentito iscriversi al Corso di dottorato solo previa rinuncia alla borsa di studio erogata dal Conservatorio ai sensi dell'art. 24, comma 5, e a seguito del parere favorevole del Collegio del dottorato in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art. 7.
9. Nel caso in cui il dottorando diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, il Collegio del dottorato provvede a deliberarne l'esclusione dal Corso con gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, fatte salve le seguenti ipotesi:
- a) che il dottorando rinunci alla borsa di studio erogata dall'Università ai sensi dell'art. 24, comma 5, e che vi sia il parere favorevole del Collegio del dottorato in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il corso di dottorato ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'art. 7;
 - b) che il dottorando sia collocato in aspettativa o in congedo dal suo datore di lavoro fino alla fine del corso di dottorato.
10. In ogni caso la borsa di studio erogata dall'Università non è cumulabile con l'assegno o altro emolumento eventualmente percepito dal dottorando dipendente pubblico o privato in ragione del collocamento in aspettativa o in congedo.
11. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che abbiano una carriera di Dottorato attiva presso il Conservatorio o sedi associate in Italia.

Articolo 19. Modalità di accesso e ammissione ai corsi di dottorato.

- 1. L'ammissione a ciascun Corso di dottorato avviene tramite una procedura di selezione a evidenza pubblica, indetta almeno una volta l'anno, intesa ad accertare la preparazione della candidata/del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
- 2. La selezione deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
- 3. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è





comunicato alle interessate/agli interessati tramite pubblicazione sul sito del Conservatorio, almeno venti giorni prima della prima prova.

4. Nei casi in cui il Corso di dottorato si articoli in più curricula o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
5. In relazione a procedure dirette all'acquisizione di finanziamenti competitivi nell'ambito del dottorato di ricerca, finalizzati alla realizzazione di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, qualora si renda necessario, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e di valutazione con graduatorie separate, nonché date di avvio differenziate.
6. L'ammissione al Corso di dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Nel caso in cui il Corso di dottorato sia articolato in *curricula* o aree di ricerca, sulla base di quanto stabilito dal Collegio di dottorato e specificatamente indicato nel bando, potranno essere redatte graduatorie distinte per *curriculum* o area di ricerca.
7. Nel caso in cui un dottorato preveda nel bando borse di studio vincolate a specifici temi, nella/e graduatoria/e di ammissione viene riportata anche l'eventuale idoneità delle/dei candidate/i per le borse a tema vincolato. Qualora per una o più borse a tematica vincolata nessuna candidata/nessun candidato sia stata/o ritenuta/o idonea/o, o nessuna/o delle/dei candidate/i ritenute/i idonee/ei accetti la/e borsa/e, il numero totale dei posti disponibili per l'iscrizione al Dottorato viene diminuito in egual misura.
8. In caso di mancata iscrizione o di rinuncia dei vincitori, o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, è possibile procedere con lo scorrimento delle graduatorie delle idonee degli idonei e la relativa immatricolazione, entro la data di avvio del Corso fatta salva diversa deliberazione del Collegio del dottorato interessato.
9. In caso di rinuncia o di esclusione della vincitrice/del vincitore nel primo quadrimestre del primo anno del corso, il Collegio del dottorato valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con altra/o candidata/o secondo l'ordine della graduatoria.
10. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Direttore e sono pubblicate sul sito web del Conservatorio.

Articolo 20. Commissione per l'esame di ammissione al Corso.

1. La Commissione per l'esame di ammissione al Corso è nominata dal Direttore, su proposta del Collegio del dottorato ovvero, in mancanza, su proposta del Coordinatore.
2. La Commissione è composta da almeno tre membri qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato. I componenti sono scelti, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, tra:
 - a) professori di ruolo e ricercatori delle Istituzioni AFAM;
 - b) professori o ricercatori universitari;
 - c) ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
 - d) esperti di comprovata qualificazione.
3. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca. Qualora il bando preveda una selezione per specifici progetti di ricerca finanziati da enti esterni può far parte della Commissione, sempre in qualità di esperto, un soggetto in rappresentanza dell'ente stesso individuato in accordo con il Collegio del dottorato.
4. La Commissione nomina al proprio interno tra i componenti effettivi il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. I componenti che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario, decadono altresì dall'incarico.





6. Qualora una/un componente della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare a una delle prove di esame la Direttrice/il Direttore la/o sostituisce in via definitiva nominando una/un componente supplente.
7. La Commissione potrà avvalersi di idonei strumenti informatici nello svolgimento della selezione.

TITOLO V. Immatricolazione al dottorato e svolgimento del corso.

Articolo 21. Immatricolazione al corso di dottorato.

1. I candidati in posizione utile in graduatoria devono presentare domanda di immatricolazione e relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel bando di ammissione.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione, possono essere concessi ai candidati eventuali differimenti dell'inizio della frequenza, previa istanza motivata e documentata e parere favorevole del Collegio del dottorato.
3. Il Consiglio di amministrazione determina l'importo degli eventuali contributi annuali richiesti a ciascun/a iscritto/a per la partecipazione al Corso di Dottorato. Se previsti, tali contributi saranno indicati nei singoli bandi, congiuntamente alla disciplina degli esoneri.
4. L'iscrizione al Corso di dottorato è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi accademici di I livello, a Corsi accademici di II livello, a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Lauree a ciclo unico, a Scuole di specializzazione e master senza obbligo di frequenza. La dottoranda/Il dottorando è tenuta/o a comunicare la contemporanea iscrizione al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi.
5. L'iscrizione a un corso di dottorato non è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato in Italia o all'estero; la candidata/il candidato è tenuta/o a dichiarare il soddisfacimento di questo requisito al momento dell'immatricolazione.
6. La contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e a un corso di master è ammessa previa valutazione da parte del Collegio dottorale, che verifica se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun corso.
7. Alla dottoranda/al dottorando immatricolata/o per la prima volta presso il Conservatorio vengono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso alle applicazioni e ai servizi online.
8. A tutte le dottorande e a tutti i dottorandi viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce l'unico strumento ufficiale di comunicazione tra il Conservatorio e le dottorande/i dottorandi stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. La dottoranda/il dottorando è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale. La casella di posta elettronica verrà sospesa dopo 12 mesi dal conseguimento del titolo o immediatamente in caso di rinuncia agli studi.
9. L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona con il pagamento delle tasse dovute per l'anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione.

Articolo 22. Durata dei corsi e progetto formativo.

1. L'inizio delle attività dei corsi di dottorato decorre dalla data indicata nel bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 19 comma 5.
2. La durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni. La durata è definita in sede di istituzione del Corso e può essere prorogata in base alle disposizioni dell'art. 20.





3. La responsabilità artistica, scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso compete al relativo Collegio del dottorato, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
4. Il Collegio del dottorato approva per ciascun dottorando il programma di ricerca individuale e le attività didattiche, prevedendo ordinariamente anche lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. Il progetto formativo del dottorando consiste:
 - a) nello sviluppo, sotto la guida del Supervisore, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
 - b) nella frequenza di attività didattiche di livello dottorale complementari alla ricerca, secondo le indicazioni del Collegio.
6. Le attività didattiche, che possono essere organizzate anche in comune tra più Corsi, comprendono a supporto dell'attività di ricerca e per delineare l'identità professionale dei futuri dottori di ricerca: attività di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
7. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicati alle/ai dottorande/i all'inizio del Corso.

Articolo 23. Diritti e doveri dei dottorandi.

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Le/I dottorande/i hanno l'obbligo di frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
2. Le/I dottorande/i hanno l'obbligo di presentare al Collegio del dottorato, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.
3. A seguito della valutazione positiva di cui all'art. 14 co. 1 lett. p) da parte del Collegio del dottorato, le/i dottorande/i devono provvedere all'iscrizione agli anni successivi e/o a presentare istanza per l'ammissione alla procedura di referaggio della tesi nei termini comunicati dagli uffici competenti e pubblicati sul sito del Conservatorio, a pena di decadenza, con conseguente chiusura d'ufficio della carriera, fatti salvi documentati motivi.
4. In coerenza con i valori e i principi guida stabiliti dallo Statuto del Conservatorio e per la realizzazione del proprio progetto formativo, il dottorando ha diritto ad accedere alle strutture accademiche ed a fruire dei servizi previsti per gli studenti del Conservatorio, dovendo operare con onestà, integrità e responsabilità, nel rispetto della collettività e della reputazione dell'istituzione di cui fa temporaneamente parte.
5. Le dottorande/I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e di formazione in Italia e all'estero, previo nulla osta del Coordinatore. Per periodi complessivamente superiori a sei mesi è richiesta l'approvazione del Collegio del dottorato. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio del dottorato.
6. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio del dottorato, sentito il Supervisore le seguenti attività, anche retribuite:
 - a) tirocinio pratico professionale;
 - b) limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.





Il limite massimo al reddito della dottoranda/del dottorando, compatibile con la borsa di studio è, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima. Per le dottorande/i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

7. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio del dottorato e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite delle quaranta ore è abrogato.
8. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di diritto allo studio.
9. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio del dottorato, sentito il Supervisore.
10. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture del Conservatorio, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti al Conservatorio, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui il Conservatorio intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni, in qualsiasi forma esse siano, orale, scritta, grafica, elettronica o digitale, come strettamente confidenziali.
11. Il dottorando è tenuto a comunicare eventuali situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento del programma formativo o di ricerca di cui all'art. 4 co. 2, al fine di permettere al Collegio del dottorato di valutare eventuali sospensioni di cui all'art. 19.

Articolo 24. Sospensione e proroga del percorso formativo e di ricerca.

1. È diritto della dottoranda/del dottorando, per non più di due volte nella carriera, ottenere la sospensione per
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b) per grave e documentata malattia;
 - c) per la frequenza a corsi per la formazione iniziale degli insegnanti.La frequenza del Corso di dottorato può essere altresì sospesa fino a un massimo di sei mesi, a richiesta della dottoranda/del dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio del dottorato nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
2. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il dottorando con borsa di studio erogata dal Conservatorio, che fruisce di sospensioni, riceverà comunque la borsa per un periodo pari alla sola durata legale del corso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma della Coordinatrice/del Coordinatore. Il Collegio del dottorato delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata ordinaria del corso può risultare inferiore a tre anni. I periodi relativi alle sospensioni della frequenza dovranno essere recuperati alla fine del ciclo.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio del dottorato può concedere, su richiesta della dottoranda/del dottorando, sentito il Supervisore, una proroga della durata di 6 o 12 mesi senza borsa di Dottorato. La richiesta di proroga va presentata dalla dottoranda/dal dottorando entro la conclusione dell'ultimo anno.
5. Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo di 6 o 12 mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche, su richiesta del





Supervisore, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Conservatorio.

6. Nel periodo di proroga la dottoranda/il dottorando resta a tutti gli effetti studente del Conservatorio e dovrà iscriversi all'anno successivo e pagare le relative tasse.

Articolo 25. Esclusione, rinuncia agli studi, trasferimenti e decadenza.

1. Il Collegio del dottorato, in qualsiasi momento, può deliberare l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
 - a) giudizio negativo sull'attività svolta nell'ambito del progetto formativo;
 - b) assenza prolungata, non approvata dal Collegio del dottorato;
 - c) mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno;
 - d) svolgimento di attività extra progetto formativo non autorizzate preventivamente dal Collegio del dottorato ai sensi dell'art. 23, comma 6.
2. La mancata ammissione all'iter valutativo della tesi e pertanto all'esame finale da parte del Collegio del dottorato è causa di esclusione dal Corso.
3. L'esclusione dal Corso comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data di esclusione. L'esclusione è disposta con decreto direttoriale notificato all'interessato.
4. In qualsiasi momento la dottoranda/il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi in corso d'anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi di dottorande/i prive/i di borsa non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora il ritiro avvenga entro i termini previsti dalle disposizioni amministrative del Conservatorio.
5. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altro istituzione Conservatorio degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca.
6. La dottorando/il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
7. A dottorande/i la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del ciclo, viene applicata la "decadenza d'ufficio", con conseguente chiusura della posizione e perdita dei diritti connessi allo status di dottoranda/o. La decadenza d'ufficio si applica inoltre a dottorande/i che, entro i termini stabiliti dal bando, non acquisiscano la conoscenza certificata della lingua inglese al livello B2.

Articolo 26. Borse di studio e budget per l'attività di ricerca.

1. Le borse di dottorato hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente per un periodo massimo pari alla durata legale del Corso e dell'eventuale proroga di cui al precedente articolo 24, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, come verificato dal Collegio del dottorato. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se la dottoranda/il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal Conservatorio verso il Corso di dottorato di afferenza.
2. L'importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è stabilito con decreto del Ministro. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per un periodo complessivo definito da bando e comunque non superiore a 12 mesi per i Corsi di durata triennale (di 18 mesi per i Corsi di durata quadriennale) per attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela e dottorati in forma associata.
3. Per ciascuna dottoranda/ciascun dottorando è assicurato un budget per l'attività di ricerca da svolgere in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso. L'entità di tale budget,





tenuto conto delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Conservatorio, non può essere inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- a) missioni in Italia e all'estero;
 - b) iscrizioni a convegni, seminari, workshop, scuole estive strettamente attinenti ai temi di ricerca;
 - c) materiali per la ricerca, nei limiti previsti dall'Addendum al presente Regolamento, di cui al successivo comma 4;
 - d) formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue), nei limiti previsti dall'Addendum al presente Regolamento, di cui al successivo comma 4.
4. Per quanto non espressamente specificato con riferimento agli incrementi del budget per la ricerca di cui ai precedenti commi 2 e 3, si rinvia all'Addendum al presente regolamento, posto in calce al medesimo, approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 44 del 18/04/2025 e dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 49 del 29/04/2025.
 5. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. Le dottorande/i dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
 6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal Corso di Dottorato, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano a dottorande/i in co-tutela in ingresso, a dottorande/i di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
 7. I dipendenti pubblici ammessi a un Corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al comma 3.
 8. Le dottorande/i dottorandi titolari di borse di dottorato sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, fatte salve le tasse dovute per legge.
 9. Chi ha già fruito di una borsa di dottorato nell'ambito del sistema universitario italiano, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
 10. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
 11. Il dottorando titolare di borsa di dottorato, previa comunicazione motivata al Collegio del dottorato, può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa senza decadere dal Corso, ma deve versare al Conservatorio gli eventuali contributi di iscrizione all'anno in corso.
 12. Il Conservatorio può deliberare l'assegnazione alle dottorande/ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca.

TITOLO VI. Modalità di conseguimento del titolo.

Articolo 28. Redazione della tesi.

1. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è subordinato al superamento dell'esame finale e alla positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.





2. Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, della Direttrice/del Direttore, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e il ciclo di appartenenza. Nei diplomi sono altresì indicate, qualora presenti la lode, il riferimento alla co-tutela e le Istituzioni partner.
3. Le attività formative svolte da dottorande e da dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*Diploma Supplement*).
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio del dottorato ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese e, per i soli corsi di dottorato non in lingua inglese, anche in lingua italiana.

Articolo 29. Valutazione della tesi di dottorato: termini e proroga.

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, la/il dottoranda/o deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione alla procedura di referaggio della tesi. Ai fini della presentazione della suddetta domanda la dottoranda/il dottorando deve essere in regola con le tasse e i contributi stabiliti dagli organi del Conservatorio. Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza di studio appena conclusa.
2. La dottoranda/Il dottorando che, fatti salvi gravi e documentati motivi, non adempia con le modalità e nei termini a lei/lui comunicati a quanto previsto al precedente comma 1, incorre nella decadenza con conseguente chiusura d'ufficio della carriera.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio del dottorato, su richiesta motivata della/del dottoranda/o, può prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato il termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di referaggio. La candidata/Il candidato che voglia fruire della proroga deve presentare motivata richiesta alla Coordinatrice/al Coordinatore del dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso. L'autorizzazione a superare il termine previsto per la presentazione della tesi non dà titolo all'ulteriore erogazione della borsa di studio.
4. Tenuto conto delle risorse finanziarie di cui il corso di dottorato dispone, il Collegio del dottorato, avvalendosi delle risorse di cui al precedente art. 10 comma 5, può deliberare a favore di studentesse/studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico, l'estensione dell'eventuale borsa di studio oltre la durata ordinaria del corso e fino alla discussione della tesi finale.
5. Fino alla discussione della tesi la dottoranda/il dottorando è autorizzata/o a frequentare le strutture del Conservatorio per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
6. Il Collegio del dottorato acquisisce il parere del Supervisore e dell'eventuale Co-supervisore sull'ammissione della dottoranda/del dottorando alla procedura di valutazione della tesi ed esprime un giudizio motivato sull'ammissione stessa. Nel caso in cui la dottoranda/il dottorando abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio del dottorato delibera di non ammetterlo/a al referaggio e la/o esclude dal Dottorato.
7. Nel caso in cui la dottoranda/il dottorando abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio del dottorato individua due o più valutatori. I valutatori non appartengono al Conservatorio e ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato in forma associata, incluse le istituzioni con le quali esistono accordi di co-tutela, sono in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione e almeno uno ha la qualifica di professore o ricercatore delle istituzioni AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
8. Le candidate/I candidati provvedono ad inviare a ciascuno dei valutatori una copia della propria dissertazione, allegando una relazione sulle attività svolte nel Corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.





9. I due valutatori, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso siano necessarie significative integrazioni o correzioni. In caso di parere discordante tra i due valutatori la decisione viene rimessa al Collegio del dottorato. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
10. Al fine della discussione pubblica della tesi, la dottoranda/il dottorando procede con il caricamento della tesi nel software antiplagio adottato dal Conservatorio: in caso di verifica positiva la tesi viene automaticamente depositata nell'archivio istituzionale ad accesso aperto. La dottoranda/il dottorando, in casi adeguatamente motivati in relazione alla tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile in rete solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 mesi (embargo della tesi).

Articolo 30. Commissione per l'esame finale.

1. La Commissione per l'esame finale è nominata con decreto del Direttore su proposta del Collegio del dottorato, o, in mancanza, su proposta del Coordinatore. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire in tempo utile per garantire un ordinato svolgimento dell'esame finale.
2. La Commissione, nominata nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, si compone da tre a un massimo di cinque componenti effettivi scelti tra professori e ricercatori delle istituzioni AFAM o appartenenti a enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni al Conservatorio. Qualora il dottorato sia attivato in forma associata ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 470/2024, i componenti della commissione afferenti ai soggetti convenzionati o consorziati che concorrono alla realizzazione del Dottorato non possono essere in misura superiore a un terzo. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private. Non possono essere componenti della Commissione i Supervisor e i co-Supervisor. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
3. La Commissione individua al suo interno tra i componenti effettivi il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite modalità telematica attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti che svolgono le funzioni di Presidente e Segretario.
5. Qualora una/un componente della Commissione esaminatrice rinunci all'incarico, il Direttore, sentito la Coordinatrice/il Coordinatore del Corso, nomina una/un componente in possesso degli stessi requisiti della/del componente rinunciataria/o. Della nuova composizione della Commissione è data comunicazione agli interessati.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. In presenza di situazioni emergenziali che impediscono lo svolgimento dell'esame finale in presenza, il Conservatorio di musica di Ferrara si riserva di svolgere gli esami finali in videoconferenza per tutti i dottorandi.

Articolo 31. Esame finale e conferimento del titolo.

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo si articola in due parti:





- a) la parte interpretativo-performativa o compositiva consiste in un concerto o performance pubblica;
 - b) la parte artistico-scientifica consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato.
- Sia il concerto o la performance che la discussione della tesi si svolgono innanzi alla Commissione.
2. Il programma complessivo dell'esame finale, concordato con il Supervisore e l'eventuale Co-Supervisore, è sottoposto all'approvazione del Collegio dottorale, che ha facoltà di introdurre eventuali adattamenti o modifiche.
 3. L'esame finale viene sostenuto entro sei mesi dalla conclusione del Corso di dottorato, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi del precedente art. 29 c. 5. Il termine di sei mesi sopraindicato viene prolungato qualora la scadenza derivante dal rinvio indicato dai referee per eventuali approfondimenti della tesi non sia con esso compatibile.
 4. Le dottorandi/i dottorandi inviano una copia della tesi a ciascuno dei componenti la Commissione.
 5. La data e il luogo d'esame vengono comunicati alle dottorande/ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dal Conservatorio o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
 6. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascuna candidata/ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
 7. La tesi può essere approvata o respinta.
 8. Nel caso sia respinta la studentessa/lo studente decade dal Corso di dottorato; in caso di approvazione, la commissione con voto unanime ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo artistico-scientifico.
 9. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure e tempistiche per il conseguimento del titolo.
 10. L'esame finale non può essere ripetuto.
 11. Nel caso in cui il Corso sia stato disattivato deve comunque essere garantito agli iscritti il conseguimento del titolo.
 12. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal Direttore a seguito del superamento dell'esame finale. Il Diploma finale è corredato da un documento (Diploma Supplement) che certifica le attività formative svolte.

Articolo 32. Assenza all'esame finale.

1. In caso di assenza ingiustificata la candidata/il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
2. L'assenza viene considerata giustificata solo in caso di gravi motivi supportati da adeguata documentazione. In tali casi, le candidate/i candidati interessate/i possono chiedere al Direttore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Direttore, su proposta motivata del Collegio del dottorato, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso alla candidata/al candidato la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 30 oppure ammette la stessa/lo stesso alle successive sessioni d'esame.
4. In caso di mancato rinnovo del Corso nel ciclo successivo, il Rettore nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 30.





Articolo 33. Certificazione del titolo e deposito della tesi.

1. Il rilascio del diploma finale, corredato della certificazione delle attività formative svolte dalle dottorandi/dai dottorandi, è subordinato al deposito, da parte dell'interessata/o, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale del Conservatorio ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi il Conservatorio effettua il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
3. Previa autorizzazione del Collegio del dottorato, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi:
 - a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
 - c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.

Articolo 34. Proprietà dei risultati e diritto di autore.

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dai dottorandi, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.
2. I dottorandi si impegnano alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università ed è tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire al Conservatorio il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.
3. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca del Conservatorio resta in capo al Conservatorio o a soggetti terzi con i quali il Conservatorio ha siglato o siglerà specifici accordi.
4. Il Conservatorio riconosce ai dottorandi inventori il diritto morale alla paternità dell'invenzione e, in caso di commercializzazione, un'eventuale equo compenso secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le normative vigenti in materia di Proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 35. Riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca

1. La competenza in materia di riconoscimento dei titoli di dottorato acquisiti all'estero è in capo ai Conservatori, limitatamente ai fini accademici.
2. È possibile chiedere il riconoscimento solamente per un titolo di Dottorato di ricerca attivo in Conservatorio, nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.





3. La richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è assoggettata al versamento di un contributo il cui importo è stabilito dagli organi del Conservatorio.
4. Una volta vagliata la documentazione e verificato che l'Istituzione che ha conferito il titolo è accreditata per il rilascio dello stesso, la documentazione è inviata al Collegio del dottorato che valuta se procedere con il riconoscimento o meno.
5. In caso di parere positivo, è emanato un Decreto direttoriale attestante il riconoscimento ai fini accademici ed è rilasciato un apposito certificato.
6. In caso di mancato riconoscimento, il parere motivato del Collegio è comunicato al richiedente.

Articolo 36. Informazioni e certificazioni.

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti le dottorande e i dottorandi del Conservatorio sono reperibili sul portale del Conservatorio.
2. Per i servizi amministrativi offerti dal Conservatorio viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
3. La dottoranda/il dottorando è tenuto a conoscere il presente regolamento, i regolamenti delle strutture didattiche e gli altri regolamenti pubblicati sul sito web del Conservatorio e all'albo pretorio. Il Conservatorio non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative.
4. Il sito web del Conservatorio e le bacheche ufficiali del Conservatorio costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. La dottoranda/il dottorando è tenuto a consultarli regolarmente.
5. I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria delle dottorande e dei dottorandi restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione che si occupano della gestione delle carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
6. Il Conservatorio rilascia, a domanda, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico.
7. Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, il Conservatorio cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere delle proprie studentesse e dei propri studenti.

Articolo 37. Anagrafe dei Dottorati e banca dati delle tesi di Dottorato.

1. Il Conservatorio garantisce per il MUR l'aggiornamento e l'integrazione dell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene le specifiche informazioni sulle pubblicazioni artistico-scientifiche realizzate durante il Corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, il Conservatorio deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio del dottorato, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze attraverso l'archiviazione nell'archivio istituzionale del Conservatorio di cui all'articolo 33 comma 2.



TITOLO VII. – Norme finali.

Articolo 38. Norme finali.

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il presente regolamento viene emanato con Decreto della Direttrice/del Direttore e si applica a partire dall' anno accademico dottorale 2024/2025, dunque a decorrere dal 1 dicembre 2024.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale in materia di dottorato di ricerca.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Maggese



ADDENDUM AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 44 del 18/04/2025 e dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 49 del 29/04/2025

I. Budget del 10% per le attività di ricerca dei dottorandi (art. 8 comma 4 del D.M. 21 febbraio 2024 n. 470)

1. Budget della ricerca

A ciascun dottorando è assicurato ex lege, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

Il budget per le ricerche in menzione ammonta a € 1.624,30 per anno di corso.

Con il passaggio ai successivi anni di corso, viene attribuita una ulteriore tranche del budget 10% dello stesso importo, cumulabile con la quota non utilizzata delle assegnazioni precedenti.

2. Avanti diritto

Tutti i dottorandi iscritti, con e senza borsa, ai Corsi di dottorato, ad esclusione dei dottorandi inseriti nelle seguenti categorie specifiche:

- dottorandi dipendenti di impresa immatricolati a percorsi di dottorato industriale e/o alto apprendistato;
- dottorandi dipendenti di enti pubblici immatricolati a percorsi di dottorato con mantenimento di stipendio;
- dottorandi immatricolati su posizioni riservate a borsisti di stati esteri e/o borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale e/o in cooperazione allo sviluppo;
- dottorandi in regime di co-tutela in entrata.

3. Richiesta di utilizzo

I dottorandi che ne hanno diritto possono fare richiesta preventiva di utilizzo del budget della ricerca, che sarà sottoposta ad autorizzazione da parte del Coordinatore del corso e del Direttore di ragioneria, per la verifica di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Per le spese relative alle trasferte, la richiesta deve essere inoltrata **almeno sette giorni prima** della data presunta della trasferta. Per tutte le altre tipologie di spesa la richiesta deve essere inoltrata **almeno tre giorni** prima della spesa.

La mancata richiesta preventiva non dà mai diritto al rimborso.

Il budget della ricerca non è un incremento della borsa, ma una dotazione, a suo tempo opportunamente identificata dal Corso di dottorato, su un preciso progetto contabile.

La richiesta dovrà essere presentata su apposita modulistica, secondo un format disponibile on line nella pagina dedicata al Corso di dottorato.

4. Spese ammissibili

Il budget può essere utilizzato per esigenze congrue con le finalità del corso di dottorato, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di dottorato, nonché dalle norme di contabilità pubblica e dai regolamenti del Conservatorio.

Il budget 10% è utilizzabile per la mobilità e per tutte le spese che abbiano caratteristica di essere indispensabili, necessarie e specifiche per la ricerca e non siano beni consumabili.

Sono esempi di spese ammissibili:

- iscrizione a congressi e convegni;
- trasferte in Italia e all'estero (si veda il Regolamento per le missioni del Conservatorio);
- acquisto di materiale bibliografico (per eventuali riproduzioni, rimborsabili solo se effettuate presso Ente terzo, si procede solo nei limiti consentiti dall'art. 68 Legge sulla protezione del diritto d'autore - L. 22 aprile 1941, n. 633 e ss. mm. e ii.;
- noleggio e acquisto di strumentazione scientifica e tecnica;
- software/licenze di tipo specialistico e destinati specificatamente al corso e al progetto personale di dottorato.

Tutto il materiale inventariabile eventualmente acquistato con i fondi destinati al budget per attività di ricerca resterà, al termine del progetto, di proprietà del Conservatorio.

Il budget è vincolato al singolo dottorando e non può essere speso o utilizzato da altri dottorandi. Il budget dell'anno precedente non speso dal dottorando è cumulabile con quello dell'anno successivo e l'intero budget deve essere utilizzato entro la scadenza del dottorato ovvero entro la data di svolgimento dell'esame finale. La quota di budget non utilizzata dal dottorando che ha conseguito il titolo è riassorbita dall'Amministrazione e riassegnata con le medesime finalità.

Non sono finanziabili: spese per acquisto di testi generici; computer e materiale informatico; cancelleria; spese per collegamento a internet; spese per pubblicazioni editoriali; spese per partecipazione a concorsi o premi per ricerca; spese per quote associative a favore di Enti o associazioni; spese di iscrizione a corsi propedeutici al corso di dottorato; tasse e contributi di iscrizione a Università private o pubbliche.

Con il rimborso delle spese (rimborso a piè di lista/analitico, da richiedere con apposito modello disponibile on line - presentando poi i documenti originali presso la Direzione di ragioneria) le spese sostenute dal dottorando, debitamente documentate dai titoli (documenti fiscali - scontrini, fatture), sono rimborsate sino al raggiungimento del massimale autorizzato.

Sia per l'Italia che per l'estero è rimborsabile la documentazione fiscale completa dell'intestazione dell'esercizio commerciale/ditta, della somma pagata e della causale di pagamento, indicante dettaglio analitico e non generico dei beni/servizi acquisitati.

Ai sensi dell'art. 51 comma 5 del TUIR i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

II. Incremento della Borsa del 50% per le attività di ricerca dei dottorandi all'estero (art. 8 comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024 n. 470)

Ai dottorandi in possesso di borsa di studio che svolgono attività di studio, ricerca e formazione all'estero spetta un contributo economico secondo le modalità di seguito riportate.

L'incremento della borsa di studio può essere corrisposto ai dottorandi fino alla fruizione della stessa borsa. Non è prevista la fruizione della maggiorazione per il periodo che intercorre tra la conclusione della carriera triennale – o anche prorogata – e la data di discussione della tesi finale.

1. Durata

L'incremento della borsa di studio sarà erogato a condizione che la permanenza all'estero sia di almeno 30 giorni consecutivi. La durata massima della permanenza per l'erogazione dell'aumento è specificata nel Bando di selezione e non potrà in ogni caso superare i 18 mesi.

2. Liquidazione dell'importo

L'aumento della borsa per soggiorno all'estero è erogato in un'unica soluzione ed è generalmente associato al pagamento mensile della borsa di studio.

Per richiedere il contributo è necessario:

1. essere in possesso di una borsa di dottorato di ricerca;
2. compilare il format on line disponibile nella pagina dedicata al Corso, allegando i documenti necessari, tra cui:
 - a. lettera di invito della struttura ospitante;
 - b. autorizzazione del Coordinatore a svolgere attività all'estero.

Una volta accolti nella struttura ospitante, il dottorando dovrà richiedere all'ente una dichiarazione di inizio attività che dovrà riportare la data d'inizio e la data (presunta) di fine attività. La dichiarazione andrà trasmessa appena possibile alla Segreteria. Solo in seguito alla ricezione di questo documento, il Conservatorio potrà corrispondere un acconto del 50% che comunque sarà erogato in concomitanza con l'erogazione mensile della borsa di dottorato.

Al rientro, entro 30 giorni, il dottorando per ottenere l'erogazione del saldo dovrà presentare alla Segreteria i seguenti documenti:

1. certificazione in originale di inizio attività rilasciata dalla struttura ospitante;
2. certificazione in originale di fine periodo rilasciata dalla struttura straniera riportante le date di inizio e fine attività svolto all'estero;
3. certificazione in originale del Coordinatore del Corso che dichiara che il dottorando è rientrato, che ha ripreso le attività di studio e ricerca e che confermi il periodo di permanenza all'estero. Sulla base della dichiarazione sarà calcolato il saldo.

III. Programma Erasmus +

I dottorandi, con o senza borsa, possono usufruire dello scambio Erasmus ove questo sia previsto nel Bilateral agreement.

Il programma è finanziato dalle borse di mobilità Erasmus+ e tali finanziamenti non sono compatibili con altri finanziamenti Europei, tra i quali borse PNRR, PON, ERC e altri contributi comunitari. I dottorandi con borsa, pertanto, al momento dell'accettazione da parte della struttura ospitante, ai fini del rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento della spesa, sono tenuti ad optare o per la maggiorazione della borsa di dottorato (art. 8 c. 3 del D.M. 27 marzo 2024 n. 470), o per la borsa Erasmus+.

Ai sensi dell'art. 51 comma 5 del TUIR i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La Direttrice
Prof.ssa Annamaria Maggese

